

Versione anonimizzata

Traduzione

C-196/21 – 1

Causa C-196/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Tribunalul Ilfov (Romania)

Data della decisione di rinvio:

4 febbraio 2021

Appellante-attrice:

SR

Appellante-convenuto:

EW

Intervenienti:

FB

CX

IK

(OMISSIS)
TRIBUNALUL ILFOV
Sezione Civile
(OMISSIS)

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Il Tribunalul (Tribunale superiore di) Ilfov, su domanda dell'appellante-convenuto EW (OMISSIS), sulla base dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), chiede alla

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

una risposta alla seguente **domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 [del Parlamento europeo e del Consiglio], del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (OMISSIS):**

«Se, qualora l'organo giurisdizionale decida e stabilisca la citazione delle parti intervenienti in un procedimento civile, il "richiedente", ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007, sia l'organo giurisdizionale dello Stato membro che decide di citare gli intervenienti oppure la parte in causa nel giudizio pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale».

Oggetto della controversia. Fatti rilevanti

- 1 Con sentenza civile (OMISSIS) in data 04.07.2016 pronunciata nella causa (OMISSIS) della Judecătoria (Tribunale di primo grado di) Buftea, è stata parzialmente accolta la domanda principale, formulata dall'attrice-convenuta SR in contraddittorio con il convenuto-attore EW, è stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto-attore EW in contraddittorio con l'attrice-convenuta SR ed è stato disposto lo scioglimento consensuale del matrimonio, il riacquisto, da parte dell'attrice, del nome portato anteriormente al matrimonio, la fissazione della residenza della minorenni (OMISSIS) presso la residenza materna, l'esercizio in comune della potestà parentale, l'accordo sul mantenimento dei legami personali tra convenuto e minorenni conformemente al seguente programma: il primo e il terzo week-end del mese dal venerdì [alle] ore 14.00 (ovvero dopo la conclusione delle ore di scuola) sino alla domenica, alle ore 19.00, con il diritto del padre di prelevare la minorenni e l'obbligo di ricondurla al domicilio della madre; metà delle vacanze scolastiche, nella prima settimana di vacanza del mese di ottobre, nella prima settimana di vacanza del mese di dicembre, nella prima settimana di vacanza del [OR. 2] mese di febbraio, nella prima settimana di vacanza del mese di aprile e un mese di vacanza in estate, dal 1° al 31 luglio, con il diritto del padre di prelevare la minorenni e l'obbligo di ricondurla al domicilio della madre, l'obbligo del convenuto di versare un assegno per il mantenimento della minorenni, pari a 600 lei rumeni (RON) mensili, a cominciare dalla data di pronuncia della sentenza, sino alla maggiore età, importo indicizzato trimestralmente, in base [al] tasso di inflazione.
- 2 Il Tribunalul (Tribunale superiore di) Ilfov è stato adito in data 07.04.2017 con una domanda di appello (OMISSIS) mediante la quale l'appellante-convenuto EW

ha chiesto che, in contraddittorio con l'appellata-attrice SR, venga pronunciato, in via principale, l'annullamento della sentenza civile (OMISSIS) del 04.07.2016, impugnata in appello, pronunciata nella causa (OMISSIS) della Judecătoria (Tribunale di primo grado di) Buftea, per incompetenza del giudice di merito oppure, in subordine, la modifica parziale della sentenza impugnata nel senso seguente: in via principale, che venga fissata la residenza della minorenni (OMISSIS) presso la residenza paterna in Francia, e, in via subordinata, che venga fissata la residenza della minorenni alternativamente, una settimana al mese per volta presso la residenza del padre in Romania e una settimana al mese per volta presso il domicilio della madre oppure due settimane presso il padre e due settimane presso la madre; in via principale, obbligare il genitore non residente a versare l'assegno di mantenimento in favore della minorenni in misura pari a $\frac{1}{4}$ del reddito mensile di quest'ultimo, sino alla maggiore età della figlia, oppure, in subordine, disporre la compensazione dell'assegno di mantenimento versato dai genitori per il mantenimento della minorenni, continuando ciascuno a contribuire in modo paritario per il periodo in cui la minorenni abbia stabilito il domicilio presso ciascuno dei genitori e per le spese riguardanti l'educazione della minorenni.

- 3 Avverso la stessa sentenza civile (OMISSIS) del 04.07.2016, pronunciata nella causa (OMISSIS) della Judecătoria (Tribunale di primo grado di) Buftea, è stato interposto appello anche dall'appellante-attrice SR, la quale ha chiesto al giudice di accogliere l'appello e la parziale modifica della sentenza civile impugnata, nel senso di accogliere integralmente l'atto di citazione, così come modificato, vale a dire l'esercizio della potestà parentale esclusiva da parte della madre, l'annullamento del programma di visita stabilito a favore del padre, la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre e a favore della minorenni, un nuovo computo delle spese di giudizio.
- 4 Il 05.07.2018 è stata versata agli atti di causa l'istanza di intervento adesivo formulata da FB (fratello della minorenni), CX (sorella della minorenni) e IK (nonno della minorenni), volta a sostenere la domanda dell'appellante-convenuto EW.
- 5 Al fine di dibattere sulla ricevibilità, in linea di principio, dell'istanza di intervento adesivo, il Tribunalul, con verbale d'udienza del 15.09.2020, ha posto a carico delle due parti l'obbligo di procedere alle traduzioni delle citazioni/precetti formulati dal giudice allo scopo di procedere alla notificazione alle parti intervenienti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 (OMISSIS).
- 6 Le parti in causa rifiutano di anticipare tali spese in relazione alla traduzione in lingua francese delle citazioni/precetti formulati dal giudice allo scopo di procedere alla comunicazione alle parti intervenienti, poiché ritengono che, nell'interpretare l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 (OMISSIS), il «richiedente» corrisponda all'organo giurisdizionale il quale, di

conseguenza, dovrebbe sostenere anche le spese necessarie alla comunicazione degli atti processuali. **[OR. 3]**

Disposizioni nazionali applicabili

Legge n. 134/2010, del 1° luglio 2010, recante il Codice di procedura civile

Articolo 61 «Forme»

(1) Chiunque abbia interesse può intervenire in un procedimento pendente tra le parti originarie.

(3) L'intervento è adesivo quando mira unicamente a sostenere la difesa di una delle parti.

Articolo 63 «Intervento adesivo»

(1) L'istanza di intervento adesivo dev'essere presentata per iscritto e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 148, paragrafo 1, che si applica con i dovuti adeguamenti.

(2) L'intervento adesivo può essere effettuato fino alla chiusura della fase dibattimentale, nel corso di tutto il procedimento, nonché nell'ambito dei ricorsi straordinari.

Articolo 64 «Procedimento. Mezzi di ricorso»

(1) Il giudice trasmette alle parti l'istanza d'intervento e copie dei documenti ad essa allegati.

(2) Dopo aver sentito l'interveniente e le parti, il giudice decide in merito alla ricevibilità, in linea di principio, dell'intervento, con un provvedimento motivato.

(3) Il provvedimento può essere oggetto di impugnazione solo unitamente al merito.

(4) In caso di accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il giudice ha respinto l'istanza di intervento in quanto irricevibile, la sentenza pronunciata è annullata di pieno diritto e la causa dev'essere riesaminata dal giudice dinanzi al quale l'istanza di intervento è stata presentata a partire dalla discussione sulla ricevibilità, in linea di principio, di quest'ultima.

Disposizioni del diritto dell'Unione europea pertinenti

Il Tribunalul ritiene applicabili nel caso di specie le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, ai sensi

del quale «il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dall'autorità competente sull'addebito di tale spesa».

Motivi che hanno indotto il giudice a proporre la domanda di pronuncia pregiudiziale

Dato che con la questione sollevata si chiede in concreto l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 (OMISSIS), applicabile nel processo pendente alla luce degli elementi di estraneità relativi alla cittadinanza e al domicilio degli intervenienti, a fronte del fatto che in corso di causa sono state espresse opinioni diverse riguardo all'anticipazione delle spese connesse all'esecuzione della procedura di citazione («notificazione o comunicazione degli atti») che influiscono sull'esito della causa, alla luce di interpretazioni diverse dello stesso testo di legge, e tenuto conto del fatto che tale questione è sollevata in una causa pendente dinanzi a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possono proporsi ricorsi giurisdizionali di diritto interno, motivo per cui il rinvio pregiudiziale è obbligatorio ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il Tribunalul si riconosce tenuto ad adire la CGUE con la domanda di pronuncia pregiudiziale qui formulata. [OR. 4].

Motivo per cui la soluzione della controversia dipende dalla soluzione di tale questione di diritto

L'esito della controversia dipende dalla soluzione di tale questione di diritto poiché, mediante il rifiuto opposto dall'interessato di anticipare le spese connesse alle traduzioni in lingua francese degli atti processuali da comunicare obbligatoriamente agli intervenienti, si può giungere a bloccare il giudizio sulla causa mediante la sospensione del procedimento, il che potrebbe anche portare a privare le parti della [possibilità di ottenere una decisione] nel merito sui rapporti giuridici tra le parti, in caso si verifichi l'estinzione delle domande d'appello.

Giurisprudenza della CGUE

Il Tribunalul ha effettuato ricerche e non ha individuato una giurisprudenza CGUE rilevante in questa materia e, per quanto riguarda in concreto le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (OMISSIS), sono state individuate tre cause (OMISSIS) (C-384/14, Alta Realitat, C-519/13, Alpha Bank Cyprus, e C-325/11, Aider), in occasione delle quali sono state formulate interpretazioni su questioni diverse da quelle oggetto della presente controversia.

Parere del giudice nazionale

Il Tribunalul non può condividere l'opinione espressa dall'appellante-convenuto relativamente alla persona sulla quale dovrebbe gravare l'obbligo di pagare il corrispettivo della traduzione delle citazioni in lingua francese ai fini della notificazione ai sensi del regolamento n. 1393/2007.

Ai sensi del regolamento n. 1393/2007, sono definite inequivocabilmente le nozioni autonome rilevanti nell'ambito della questione di diritto sottoposta ad analisi, ossia: organo mittente, organo ricevente, richiedente e destinatario.

Come dispone chiaramente l'articolo 2, paragrafi (1) e (2), del regolamento n. 1393/2007, l'«organo mittente» consiste in pubblici ufficiali, autorità o altri soggetti che sono competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un [altro] Stato membro o, in altri termini, è l'autorità nazionale che invia la comunicazione/notificazione, nel caso di specie l'organo giurisdizionale –il Tribunalul Ilfov.

L'«organo ricevente» è definito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1393/2007 e include la stessa categoria di soggetti/autorità individuata dal paragrafo (1), ma che, viceversa, riceve dette notificazioni/comunicazioni dall'organo mittente, vale a dire è l'autorità nazionale che riceve la comunicazione/notificazione, nella fattispecie l'organo ricevente che dev'essere individuato sulla base [del] domicilio degli intervenienti tra le autorità/istituzioni francesi opportune.

Quanto alla nozione di «richiedente», quale risulta dall'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi (1) e (2), del regolamento n. 1393/2007, esso non può essere (OMISSIS) l'organo giurisdizionale (che è l'organo mittente).

Come si evince dall'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo (1), del regolamento n. 1393/2007, il richiedente è informato dall'organo mittente, a cui consegna l'atto [OR. 5] ai fini della trasmissione, che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8, testo di legge che chiarisce così le nozioni di richiedente e destinatario, escludendo in modo evidente queste nozioni dall'ambito di applicazione delle nozioni di «organo mittente» e «organo ricevente».

«Richiedente» è il soggetto attore, titolare di un'azione, che ha interesse a che sia effettuata una notificazione ai sensi del regolamento n. 1393/2007, ai fini dello svolgimento e della conclusione di una causa, e «destinatario» è il soggetto citato in giudizio, destinato a ricevere dette notificazioni; tanto il richiedente quanto il destinatario sono parti della controversia mentre non lo è l'organo giurisdizionale che, come è stato detto, è l'organo mittente o ricevente.

In conclusione, il Tribunalul ritiene che la nozione di «richiedente» ai sensi del regolamento n. 1393/2007 sia circoscritta alle parti interessate allo svolgimento e alla conclusione del giudizio in appello, in concreto all'appellante-attrice e all'appellante-convenuto, (OMISSIS); tali soggetti sono parti della controversia, hanno interposto appello avverso la decisione di merito e [ognuno di loro è], in linea di principio, interessato alla conclusione del giudizio d'appello e alla decisione sul merito della proposta impugnazione.

[OMISSIS] 04.02.2021

SR

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO